

Il Consiglio di Stato

Signori
- Tuto Rossi
- Fabio Schnellmann
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 45.24 del 5 aprile 2024
Come mai nel Comune di Muzzano vige la Lex Birolini invece del diritto svizzero?
La ditta Birolini ha forse goduto di favoritismi presso amministrazione, o qualche funzionario ha subito pressioni o è stato impaurito, per potere esercitare un'attività illegale per più di un decennio?

Signori deputati,

l'interrogazione pone una serie di domande concernenti l'ormai annosa diatriba che oppone il Comune di Muzzano alla Birolini SA, disputa vertente, in estrema sintesi, sulla conformità dell'attività svolta da questa azienda, attiva nel settore degli scavi e del movimento dei materiali inerti, rispetto ai dettami del Piano Regolatore comunale e alle varie procedure edilizie succedutesi nel corso degli anni e ad oggi lungi dall'essere concluse. Nella parte introduttiva dell'atto parlamentare viene fornita una sola parziale ricostruzione della fattispecie. Avendo tuttavia il primo firmatario patrocinato il Comune di Muzzano nella vertenza di cui trattasi, si presume che egli abbia compiuta conoscenza della cronologia degli avvenimenti rilevanti, ragione per cui si prescinde in questa sede dalle precisazioni del caso.

Venendo alle domande poste, lo scrivente Consiglio risponde nei termini seguenti:

- 1. Se è a conoscenza di minacce fisiche o psicologiche o pressioni che abbiano potuto influenzare la mancata applicazione della legge nel caso della ditta Birolini.**

L'interrogazione assume per vera l'errata premessa secondo cui nel caso in esame si verificherebbe (si presume da parte del Cantone) "la mancata applicazione della legge". Rettificata detta premessa, al Consiglio di Stato non sono note minacce o pressioni di altro tipo.

- 2. Di produrre al Gran Consiglio tutte le convenzioni sottoscritte dal demanio o da altra autorità con la ditta Birolini SA dal 2001 fino ad oggi.**

Le convenzioni concernenti l'utilizzo da parte della Birolini SA delle superfici demaniali di cui ai fondi nn. 702 e 723 RFD di Muzzano vengono annesse alla presente risposta. Il Consiglio di Stato non dispone di eventuali convenzioni sottoscritte da imprecisate altre autorità.

3. Di spiegare come mai il demanio ha tollerato che la ditta Birolini SA costruisse sui suoi fondi almeno 10 depositi materiale inerte, alcune baracche, un frantoio dove operano svariati mezzi e macchinari senza la presentazione di una domanda di costruzione.

Posta l'importante premessa secondo cui nel nostro ordinamento legale la polizia edilizia è compito dei Comuni e non del Cantone (art. 42 e segg. LE), il Cantone, in qualità di proprietario di parte dei fondi su cui è esercitata l'attività della ditta, non ha mostrato condiscendenza alcuna nei confronti della Birolini SA. Stante l'irregolarità di talune situazioni, il Cantone già in data 11 giugno 2019 ha prospettato lo scioglimento o il mancato rinnovo delle concessioni concernenti l'utilizzo delle superfici demaniali. Conseguentemente, la Birolini SA, al fine di regolarizzare la sua situazione, ha proceduto alla presentazione di una domanda edilizia volta a realizzare un nuovo centro di riciclaggio e un nuovo impianto per la produzione di calcestruzzo, domanda preavvisata favorevolmente dai servizi cantonali e il cui il diniego di licenza da parte del Comune di Muzzano è tuttora sub judice.

4. Di spiegare come mai il demanio ha sottoscritto le stravaganti domande di costruzione "parzialmente a posteriori" ben sapendo che l'attività della ditta Birolini SA non era conforme alle prescrizioni della zona di situazione sia del piano regolatore del 1984 che di quello del 1985.

La sottoscrizione della domanda di costruzione da parte del demanio è avvenuta in conseguenza della qualità di proprietari dei fondi interessati, come previsto dall'art. 4 cpv. 1 LE.

Quanto all'asserita (e secondo gli interroganti addirittura ben nota al Cantone) non conformità di zona dell'attività della ditta Birolini SA, si tratterebbe del motivo per cui il Comune ha rifiutato di concedere alla richiedente le licenze edilizie in questione. Il tema è lo specifico oggetto delle procedure ricorsuali in corso, ragione per cui ci esime in questa sede da una disamina più approfondita.

5. Di enumerare quanto ha incassato il Cantone dall'attività della ditta Birolini SA.

Nella misura in cui la generica formulazione della domanda parrebbe includere anche i gettiti d'imposta, al quesito non può essere data risposta ostandovi il segreto fiscale. Quanto al provento delle concessioni d'uso demaniale, il Cantone ha incassato sino a fine 2023 l'importo di fr. 254'000.--.

6. Di enumerare quanto ha incassato la Fondazione Pasquale Lucchini dall'attività della ditta Birolini SA.

Il Consiglio di Stato non è in grado, né ha la facoltà di rispondere al quesito concernente rapporti tra privati cittadini.

7. Se ritiene che il provento dell'esercizio di attività illegali non rientri in qualche fattispecie di reato penale.

In astratto, il richiamo alla natura indebita di qualsivoglia profitto conseguito commettendo reati è contenuto in forma esplicita nelle norme penali che sanzionano i singoli comportamenti illeciti. Ulteriori atti di disposizione al riguardo di tali illeciti proventi possono inoltre configurare la fattispecie del riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis CP. In concreto, si evince tuttavia dal Registro di commercio che lo scopo sociale della Birolini SA non è la perpetrazione di reati ma bensì *"l'esecuzione di scavi e trasporti, scavi meccanici, demolizioni, fornitura di sabbia e ghiaia, il trattamento ed il commercio di materiali inerti, il commercio di materiali edili, il noleggio di macchinari del settore, i servizi di sgombero neve e di spargimento di sale e sabbia, nonché ogni altra attività connessa con tali servizi"*. Siffatta lecita finalità, contrariamente all'opinione degli interroganti, rimane lecita anche nell'ipotesi in cui dovessero fare difetto delle autorizzazioni edilizie o non dovesse essere data la conformità con le zone previste dal PR comunale.

8. Di spiegare come mai la ditta Birolini SA ha potuto godere di privilegi che nessun cittadino comune, obbligato di rispettare la legge, può aspettarsi di ricevere.

Da parte del Cantone nella fattispecie qui evocata la Birolini SA ha beneficiato unicamente del corretto disbrigo delle proprie procedure edilizie – atto dovuto ad ogni cittadino – e di un'autorizzazione demaniale contro pagamento di un equo corrispettivo (cfr. risposta n. 5), situazione peraltro assai frequente nella gestione del patrimonio demaniale.

9. Se non ritiene di aprire un'inchiesta amministrativa, analizzare se qualcuno non abbia saputo mantenere la necessaria indipendenza o se non ci siano stati atti illeciti, minacce pressioni a altro, a sostegno di questi ripetuti non-interventi dell'autorità.

Ritenuta anche la risposta alla domanda n. 1, il Consiglio di Stato non ravvisa gli estremi per aprire inchieste di sorta.

10. Se può escludere con assoluta certezza che l'attività della ditta Birolini SA non sia fonte di reati ambientali.

Il sedime è utilizzato dagli anni '70. La ditta Birolini SA è presente in loco dal 2003. Ai sensi dell'Ordinanza sui siti contaminati (Ositi), l'intera area è classificata come sito inquinato per il quale, allo stato delle conoscenze, non sono prevedibili effetti dannosi o molesti. A nostra conoscenza, sui fondi citati non sono ancora mai state eseguite indagini OSiti. Non si può quindi escludere che il sedime presenti inquinamenti puntuali.

L'attività corrente è stata verificata in passato dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo che non ha mai ravvisato situazioni che lasciassero ipotizzare dei reati ambientali (che richiedessero una segnalazione al ministero pubblico ai sensi della legislazione ambientale).

11. Se bisognerà richiedere l'intervento del Consiglio federale per obbligare il Cantone ad applicare la sentenza del Tribunale federale.

Premesso che la sentenza dell'Alta Corte evocata dall'interrogante fa riferimento ad una situazione di diritto evolutasi nel seguito con la richiesta da parte della Birolini SA delle necessarie licenze edilizie, si rammenta all'interrogante, come già indicato alla risposta n. 3, che la polizia edilizia, e quindi anche l'onere di applicare concretamente i disposti della cennata sentenza, incombe al Comune di Muzzano e non al Cantone.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 3 ore.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente


Christian Vitta

Il Cancelliere


Arnaldo Coduri

Allegati: citati

Copia:

- Servizi generali del DT (dt-sg@ti.ch)
- Ufficio del demanio e dell'aeroporto cantonale (dt-udc@ti.ch)

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Servizi generali

L'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali

AUTORIZZAZIONE N. 2.051.0248

rilasciata dalla REPUBBLICA E CANTONE TICINO, Dipartimento del territorio, Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali, Ufficio del demanio (in seguito lo Stato)

alla ditta individuale BIROLINI GIANCARLO, Via ai Cavetti 2, 6925 Gentilino (in seguito il beneficiario)

per l'uso speciale del demanio pubblico particelle nn. 702 e 723 RFD di Muzzano.

Preso atto della licenza edilizia rilasciata il 18 luglio 2005 dal Municipio di Muzzano per la frantumazione mobile di croste bituminose ed il deposito di materiale sui mappali nn. 702 e 723 RFD di Muzzano;

considerato che la relativa occupazione demaniale può ora essere formalizzata conformemente agli artt. 9 e seguenti della Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP) e al relativo regolamento,

lo Stato

a u t o r i z z a

il beneficiario all'uso speciale delle particelle nn. **702 e 723 RFD di Muzzano** mediante il mantenimento di un impianto di frantumazione mobile di croste bituminose ed il deposito di materiale conformemente alla licenza edilizia rilasciata dal Municipio di Muzzano il 18 luglio 2005, e meglio come indicato a colore sulla planimetria allegata,

alle seguenti condizioni:

1. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di **8 anni** a decorrere dal **1. gennaio 2003**.
2. Per motivi d'interesse pubblico lo Stato può in ogni tempo modificare o revocare l'autorizzazione, senza che da ciò derivi per il beneficiario un diritto ad indennità o risarcimenti danni di qualsiasi natura. L'eventuale rinuncia da parte del beneficiario dev'essere notificata allo Stato con un preavviso di tre mesi.
Lo Stato può inoltre revocare l'autorizzazione con effetto immediato qualora il beneficiario non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni della presente. Le contravvenzioni possono essere punite con una multa sino a fr. 20'000.- (art. 31 LDP).
3. I diritti derivanti dall'autorizzazione sono personali e trasferibili a terzi solo con il consenso dello Stato.


4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Lo Stato declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi a persone e/o a cose in relazione all'area oggetto della presente autorizzazione. In particolare il beneficiario assume per conto dello Stato la responsabilità quale proprietario del fondo o d'opera e nell'ambito dei rapporti di vicinato (artt. 58 CO, 679 e 684 CCS).
6. Il beneficiario deve essere coperto da un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.
7. L'accesso all'area oggetto della presente autorizzazione è dato attraverso la strada esistente sulla parte restante del mappale n. 723 e sul mappale n. 84, e meglio come indicato in colore verde sulla planimetria allegata.
8. Alla scadenza dell'autorizzazione il beneficiario è tenuto a ripristinare l'area oggetto della presente secondo le istruzioni dello Stato.
9. Il beneficiario è tenuto a provvedere alla manutenzione dell'area autorizzata.
10. Tassa demaniale annua (artt. 20 LDP e 11 RDP): fr. 4.- il mq per circa 1'200 mq di superficie utilizzata, per un totale di **fr. 4'800.--**

La tassa demaniale è pagabile a ricezione delle relative fatture (art. 12 RDP) e può essere adeguata in ogni tempo all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

11. Per l'esame della pratica ed il rilascio dell'autorizzazione è posta a carico del beneficiario una tassa amministrativa di **fr. 100.--** (art. 28 LPamm).
12. L'annessa planimetria è parte integrante della presente autorizzazione.
13. Le condizioni della presente sono adeguabili in ogni tempo a dipendenza dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative, regolamentari o tariffali.
14. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla sua notificazione.
15. Notificazione a.
BIROLINI GIANCARLO, Via ai Cavetti 2, 6925 Gentilino

UFFICIO DEL DEMANIO

Il capo Ufficio:


avv. L. Matasci **R. Guggia**



Ufficio del demanio

CONVENZIONE (AUTORIZZAZIONE N. 2.051.0248)

tra la **REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

rappresentato dal Dipartimento del territorio, Sezione amministrazione immobiliare, Ufficio del demanio (nel seguito il Cantone)

e

il signor **BIROLINI GIANCARLO**, Via ai Canvetti 2, 6925 Collina d'Oro-Gentilino (nel seguito il beneficiario)

concernente l'uso speciale del demanio pubblico **particelle n. 702 e 723 RFD di Muzzano**.

Richiamata la Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP) ed il relativo Regolamento,

si conviene quanto segue:

1. Oggetto dell'autorizzazione

Il Cantone autorizza il signor Giancarlo Birolini, all'uso speciale di mq. 2'767 delle particelle n. 702 (parte) e 723 RFD di Muzzano, quale area di deposito materiale edilizio, e meglio come indicato a colore sulla planimetria allegata.

2. Durata

L'autorizzazione ha una durata di **5 anni** a decorrere dal **1. gennaio 2011** e si estingue il 31 dicembre 2015.

3. Tasse demaniali e amministrative

3.1 La tassa demaniale ammonta a **franchi 16'602.-- all'anno** (fr. 6.- il mq per 2'767 mq), ed è esigibile a ricezione delle relative fatture. Essa può essere adeguata in ogni tempo all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

3.2 Le spese amministrative per il rilascio della autorizzazione, pari a **fr. 300.-**, sono poste a carico del beneficiario.

4. Condizioni di gestione

- 4.1 Il beneficiario è tenuto a garantire in ogni momento l'ossequio delle disposizioni di polizia in materia pianificatoria, edilizia e ambientale.
- 4.2 Ogni modifica dello stato fisico dei mappali in oggetto, deve essere preventivamente approvata dal Cantone.
- 4.3 La manutenzione del fondo è a carico del beneficiario.
- 4.4 L'accesso veicolare all'area oggetto della presente autorizzazione (particelle nn. 723 e 702 RFD) è dato attraverso l'esistente strada, particella n. 84 RFD di Muzzano, e meglio come indicato a colore sull'annessa planimetria.

5. Responsabilità verso il Cantone e verso i terzi

- 5.1 Il Cantone declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone e/o cose sull'area oggetto della presente autorizzazione. Il beneficiario assume per conto del Cantone in particolare la responsabilità quale proprietario del fondo o d'opera o nei rapporti di vicinato (artt. 679 e 684 CCS e 58 CO), per quanto riguarda direttamente o indirettamente l'area concessionata.
- 5.2 Il beneficiario è responsabile dell'ossequio di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e di protezione ambientale.

6. Estinzione della autorizzazione

- 6.1 Per motivi d'interesse pubblico lo Stato può in ogni tempo modificare o revocare l'autorizzazione, senza che da ciò derivi per il beneficiario un diritto ad indennità o risarcimenti danni di qualsiasi natura.
- 6.2 La rinuncia da parte del beneficiario dev'essere notificata allo Stato con un preavviso di tre mesi.
- 6.3 Lo Stato può inoltre revocare l'autorizzazione con effetto immediato qualora il beneficiario non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni della presente. Le contravvenzioni possono essere punite con una multa sino a fr. 20'000.- (art. 31 LDP).
- 6.4 All'estinzione dell'autorizzazione il beneficiario si impegna a ripristinare l'area in oggetto secondo le istruzioni dello Stato e senza poter far valere alcun diritto di bonifico o di ricupera.
Se il ripristino non dovesse essere eseguito tempestivamente, oppure solo in misura parziale, debitore delle relative spese.

7. Competenza in caso di controversie

Per tutte le controversie attinenti all'applicazione della presente autorizzazione è riconosciuta la competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica (art. 71 LPamm).

8. Parti integranti

La planimetria allegata costituisce parte integrante della presente convenzione.

9. Diritto applicabile

Per quanto non espressamente pattuito con la presente convenzione resta applicabile la Legge sul demanio pubblico e la Legge di procedura per le cause amministrative, in particolare per quanto concerne l'esecuzione sostitutiva in caso di inadempienza durante o alla scadenza della autorizzazione.


Le condizioni della presente sono adeguabili in ogni tempo a dipendenza dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative, regolamentari o tariffali.


Bellinzona, 19 settembre 2011

Per proposta:

UFFICIO DEL DEMANIO

Il Capo ufficio:



ing. A. De Nigris



R. Guggia

Per accettazione:

Bellinzona, 26 settembre 2011

Giancarlo Birolini


BIROLINI GIANCARLO
Trasporti & Scavi
Via ai Carvetti
6925 GENTILINO



Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Servizi generali
Sezione amministrativa immobiliare

Ufficio del demanio

CONVENZIONE (AUTORIZZAZIONE N. 2.051.0248)

tra la **REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

rappresentato dal Dipartimento del territorio, Sezione amministrazione immobiliare, Ufficio del demanio (nel seguito il Cantone)

e

la ditta **Biolini SA**, Via ai Canvetti 2, 6925 Collina d'Oro-Gentilino (nel seguito il beneficiario)

concernente l'uso speciale del demanio pubblico **particelle n. 702 e 723 RFD di Muzzano**;

richiamato il progetto per la realizzazione della circonvallazione Agno-Bioggio che interessa i fondi oggetto della presente e di conseguenza la necessità per lo Stato di disporre tempestivamente degli stessi in vista della realizzazione dell'opera;

preso atto che il programma di realizzazione del citato progetto permette la messa a disposizione dei fondi fino al 31 dicembre 2016;

considerato che per la scadenza della presente il beneficiario s'impegna al ripristino del fondo secondo le istruzioni dello Stato e presta, nell'ambito della presente convenzione, le necessarie garanzie finanziarie;

richiamata la Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP) ed il relativo Regolamento,

si conviene quanto segue:

1. Oggetto dell'autorizzazione

BIOLINI SA

Il Cantone autorizza il signor Giancarlo Biolini, all'uso speciale di mq. 2'767 delle particelle n. 702 (parte) e 723 RFD di Muzzano, quale area di lavorazione e deposito di materiale di scavo non inquinato, e meglio come indicato a colore sulla planimetria allegata.

2. Durata

L'autorizzazione si estingue il 31 dicembre 2016.

3. Tasse demaniali e amministrative

3.1 La tassa demaniale ammonta a **franchi 16'602.-- all'anno** (fr. 6.- il mq per 2'767 mq), ed è esigibile a ricezione della relativa fattura.

3.2 Le spese amministrative per il rilascio della autorizzazione, pari a **fr. 100.-**, sono poste a carico del beneficiario.

4. Condizioni di gestione

4.1 Il beneficiario è tenuto a garantire in ogni momento l'ossequio delle disposizioni di polizia in materia pianificatoria, edilizia e ambientale.

4.2 Ogni modifica dello stato fisico dei mappali in oggetto, deve essere preventivamente approvata dal Cantone.

4.3 La manutenzione del fondo è a carico del beneficiario.

4.4 L'accesso veicolare all'area oggetto della presente autorizzazione (particelle nn. 723 e 702 RFD) è dato attraverso l'esistente strada, particella n. 84 RFD di Muzzano, e meglio come indicato a colore sull'annessa planimetria.

5. Responsabilità verso il Cantone e verso i terzi

5.1 Il Cantone declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone e/o cose sull'area oggetto della presente autorizzazione. Il beneficiario assume per conto del Cantone in particolare la responsabilità quale proprietario del fondo o d'opera o nei rapporti di vicinato (artt. 679 e 684 CCS e 58 CO), per quanto riguarda direttamente o indirettamente l'area concessionata.

5.2 Il beneficiario è responsabile dell'ossequio di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e di protezione ambientale.

6. Estinzione della autorizzazione

6.1 L'autorizzazione si estingue alla sua scadenza. Motivi di estinzione anticipata sono la rinuncia, la denuncia o la revoca anticipata.

6.2 La rinuncia da parte del beneficiario dev'essere notificata allo Stato con un preavviso di tre mesi.

6.3 Lo Stato può inoltre revocare l'autorizzazione con effetto immediato qualora il beneficiario non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni della presente. Le contravvenzioni possono essere punite con una multa sino a fr. 20'000.- (art. 31 LDP).

- 6.4 Per motivi d'interesse pubblico lo Stato può in ogni tempo modificare o revocare l'autorizzazione, senza che da ciò derivi per il beneficiario un diritto ad indennità o risarcimenti danni di qualsiasi natura.
- 6.5 Entro il termine di scadenza della presente (titoli 6.1 a 6.4 che precedono) il beneficiario si impegna ad intraprendere ed ultimare gli interventi di ripristino dei fondi oggetto della presente secondo le istruzioni dello Stato senza che possa far valere alcun diritto di bonifico o di ricupera.
Se il ripristino non dovesse essere eseguito tempestivamente, oppure solo in misura parziale, il beneficiario si riconosce debitore delle relative spese.

7. Garanzia

A garanzia dell'adempimento degli impegni di cui alla presente ed in particolare quelli relativi al ripristino dei fondi entro la scadenza della presente, il beneficiario è tenuto a prestare una garanzia bancaria a prima richiesta di 150'000.- valida fino a 6 mesi dopo la scadenza della convenzione.

8. Competenza in caso di controversie

Per tutte le controversie attinenti all'applicazione della presente autorizzazione è riconosciuta la competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica (art. 71 LPamm).

9. Parti integranti

La planimetria allegata costituisce parte integrante della presente convenzione.

10. Diritto applicabile

Per quanto non espressamente pattuito con la presente convenzione resta applicabile la Legge sul demanio pubblico e la Legge di procedura per le cause amministrative, in particolare per quanto concerne l'esecuzione sostitutiva in caso di inadempienza durante o alla scadenza della autorizzazione.

Le condizioni della presente sono adeguabili in ogni tempo a dipendenza dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative, regolamentari o tariffali.

11. Altre condizioni

- 11.1 **La validità della presente è subordinata alla ricezione della garanzia bancaria di cui al punto nr. 7 entro il 15 novembre 2015**
- 11.2 La presente annulla e sostituisce la convenzione nr. 2.051.0248 del 19 settembre 2011

Bellinzona, 10 ottobre 2015

Per proposta:

UFFICIO DEL DEMANIO

Il Capo ufficio:

ing. A. De Nigris

S. Snidro


Per accettazione:

BIROLINI SA
Trasporti e scavi
Impianti riciclaggio
6925 Centurino
tel. 091 980 08 80

Birolini SA

Trasmissione:

- Divisione delle costruzioni, Area Operativa sottoceneri, sede
- Ufficio della gestione dei rifiuti, sede
- Ufficio delle domande di costruzione, sede
- Comune di Muzzano



Planimetria comune di Muzzano

1:1'000

Repubblica e Cantone Ticino
 Dipartimento del territorio
 Sezione amministrativa immobiliare
 Ufficio del demanio



Antonio De Nigris
091 814 25 18

Bellinzona 10 novembre 2016

SERVIZI GENERALI DT					
UG	UA	Ug	UDC	ULSA	UCOSC
14					
R 14 NOV. 2016					SG dir.
					Visto
Ugeo	Aerop	DA	OSTM	DC	

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Servizi generali
Sezione amministrativa immobiliare

Ufficio del demanio

CONVENZIONE (AUTORIZZAZIONE N. 2.051.0248)

tra la **REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

rappresentato dal Dipartimento del territorio, Sezione amministrazione immobiliare, Ufficio del demanio (nel seguito il Cantone)

e

la ditta **Birolini SA**, Via ai Canveti 2, 6925 Collina d'Oro-Gentilino (nel seguito il beneficiario)

concernente l'uso speciale del demanio pubblico **particelle nr. 702 e 723 RFD di Muzzano**;

richiamati i progetti per la realizzazione della circonvallazione Agno-Bioggio e quello della rete tram - treno del Luganese che interessano i fondi oggetto della presente e di conseguenza la necessità per lo Stato di disporre tempestivamente dei fondi in vista di un loro utilizzo nell'ambito dei citati progetti;

preso atto che i programmi di realizzazione delle opere permettono la messa a disposizione dei fondi alla ditta Birolini SA fino al **31 dicembre 2017**;

considerato che entro la scadenza della presente il beneficiario s'impegna al ripristino del fondo secondo le istruzioni dello Stato e presta, nell'ambito della presente convenzione, le necessarie garanzie finanziarie;

richiamata la Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP) ed il relativo Regolamento,

si conviene quanto segue:

1. Oggetto dell'autorizzazione

Il Cantone autorizza la ditta Birolini SA, all'uso speciale di mq. **2'767 delle particelle nr. 702 (parte) e 723 RFD di Muzzano**, quale area di lavorazione e deposito di materiale di scavo non inquinato, e meglio come indicato a colore sulla planimetria allegata.

2. Durata

L'autorizzazione prende avvio al momento della firma dell'atto da parte delle parti e si estingue il **31 dicembre 2017**.

3. Tasse demaniali e amministrative

3.1 La tassa demaniale ammonta a **franchi 16'602.-- all'anno** (fr. 6.- il mq per 2'767 mq), ed è esigibile a ricezione della relativa fattura.

3.2 Le spese amministrative per il rilascio della autorizzazione, pari a **fr. 100.-**, sono poste a carico del beneficiario.

4. Condizioni di gestione

4.1 Il beneficiario è tenuto a garantire in ogni momento l'ossequio delle disposizioni di polizia in materia pianificatoria, edilizia e ambientale.

4.2 Ogni modifica dello stato fisico dei mappali in oggetto, deve essere preventivamente approvata dal Cantone.

4.3 La manutenzione del fondo è a carico del beneficiario.

4.4 L'accesso veicolare all'area oggetto della presente autorizzazione (particelle nr. 723 e 702 RFD) é dato attraverso l'esistente strada, particella nr. 84 RFD di Muzzano, e meglio come indicato a colore sull'annessa planimetria.

5. Responsabilità verso il Cantone e verso i terzi

5.1 Il Cantone declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone e/o cose sull'area oggetto della presente autorizzazione. Il beneficiario assume per conto del Cantone in particolare la responsabilità quale proprietario del fondo o d'opera o nei rapporti di vicinato (artt. 679 e 684 CCS e 58 CO), per quanto riguarda direttamente o indirettamente l'area concessionata.

5.2 Il beneficiario è responsabile dell'ossequio di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e di protezione ambientale.

6. Estinzione della autorizzazione

6.1 L'autorizzazione si estingue alla sua scadenza. Motivi di estinzione anticipata sono la rinuncia, la denuncia o la revoca anticipata.

6.2 La rinuncia da parte del beneficiario dev'essere notificata allo Stato con un preavviso di tre mesi.

6.3 Lo Stato può revocare l'autorizzazione con effetto immediato qualora il beneficiario non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni della presente. Le contravvenzioni possono essere punite con una multa sino a fr. 20'000.- (art. 31 LDP).

- 6.4 Per motivi d'interesse pubblico lo Stato può in ogni tempo modificare o revocare l'autorizzazione, senza che da ciò derivi per il beneficiario un diritto ad indennità o risarcimenti danni di qualsiasi natura.
- 6.5 Entro il termine di scadenza della presente (titoli 6.1 a 6.4 che precedono) il beneficiario si impegna ad intraprendere ed ultimare gli interventi di ripristino dei fondi oggetto della presente secondo le istruzioni dello Stato senza che possa far valere alcun diritto di bonifico o di ricupera.
Se il ripristino non dovesse essere eseguito tempestivamente, oppure solo in misura parziale, il beneficiario si riconosce debitore delle relative spese.

7. Garanzia

A garanzia dell'adempimento degli impegni di cui alla presente ed in particolare quelli relativi al ripristino dei fondi entro la scadenza della presente, il beneficiario è tenuto a prestare una garanzia bancaria a prima richiesta di 150'000.- valida fino a 6 mesi dopo la scadenza della convenzione.

8. Competenza in caso di controversie

Per tutte le controversie attinenti all'applicazione della presente autorizzazione è riconosciuta la competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica (art. 71 LPamm).

9. Parti integranti

La planimetria allegata costituisce parte integrante della presente convenzione.

10. Diritto applicabile

Per quanto non espressamente pattuito con la presente convenzione resta applicabile la Legge sul demanio pubblico e la Legge di procedura per le cause amministrative, in particolare per quanto concerne l'esecuzione sostitutiva in caso di inadempienza durante o alla scadenza della autorizzazione.

Le condizioni della presente sono adeguabili in ogni tempo a dipendenza dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative, regolamentari o tariffali.

11. Altre condizioni

- 11.1 La validità della presente è subordinata alla ricezione della garanzia bancaria di cui al punto nr. 7 entro il 30 novembre 2016.
- 11.2 La presente annulla e sostituisce la precedente autorizzazione del 13 ottobre 2015.

Bellinzona, 20 ottobre 2016

Per proposta:

UFFICIO DEL DEMANIO

Il Capo ufficio:



ing. A. De Nigris



S. Snidro


Per accettazione:



Birolini SA

Trasmissione:

- Divisione delle costruzioni, Area Operativa sottoceneri, sede
- Divisione delle costruzioni, PTL, sede
- Ufficio della gestione dei rifiuti, sede



Planimetria comune di Muzzano

1:1'000

Repubblica e Cantone Ticino
 Dipartimento del territorio
 Sezione amministrativa immobiliare
 Ufficio del demanio



Stampato: 20.10.2015 TL

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Servizi generali
Sezione amministrativa immobiliare

Ufficio del demanio

CONVENZIONE (AUTORIZZAZIONE N. 2.051.0248)

tra la **REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

rappresentato dal Dipartimento del territorio, Sezione amministrazione immobiliare, Ufficio del demanio (nel seguito il Cantone)

e

la ditta **Birolini SA**, Via ai Canvetti 2, 6925 Collina d'Oro-Gentilino (nel seguito il beneficiario)

concernente l'uso speciale del demanio pubblico **particelle nr. 702 e 723 RFD di Muzzano**;

richiamati i progetti per la realizzazione della circonvallazione Agno-Bioggio e quello della rete tram - treno del Luganese che interessano i fondi oggetto della presente e di conseguenza la necessità per lo Stato di disporre tempestivamente dei fondi in vista di un loro utilizzo nell'ambito dei citati progetti;

preso atto che i programmi di realizzazione delle opere permettono la messa a disposizione dei fondi alla ditta Birolini SA fino al **31 dicembre 2018**;

considerato che entro la scadenza della presente il beneficiario s'impegna al ripristino del fondo secondo le istruzioni dello Stato e presta, nell'ambito della presente convenzione, le necessarie garanzie finanziarie;

richiamata la Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP) ed il relativo Regolamento,

si conviene quanto segue:

1. **Oggetto dell'autorizzazione**

Il Cantone autorizza la ditta Birolini SA, all'uso speciale di mq. **2'767 delle particelle nr. 702 (parte) e 723 RFD di Muzzano, quale area di lavorazione e deposito di materiale di scavo non inquinato**, e meglio come indicato a colore sulla planimetria allegata.

2. Durata

L'autorizzazione prende avvio al momento della firma dell'atto da parte delle parti e si estingue il **31 dicembre 2018**.

3. Tasse demaniali e amministrative

3.1 La tassa demaniale ammonta a **franchi 16'602.-- all'anno** (fr. 6.- il mq per 2'767 mq), ed è esigibile a ricezione della relativa fattura.

3.2 Le spese amministrative per il rilascio della autorizzazione, pari a **fr. 100.-**, sono poste a carico del beneficiario.

4. Condizioni di gestione

4.1 Il beneficiario è tenuto a garantire in ogni momento l'ossequio delle disposizioni di polizia in materia pianificatoria, edilizia e ambientale.

4.2 Ogni modifica dello stato fisico dei mappali in oggetto, deve essere preventivamente approvata dal Cantone.

4.3 La manutenzione del fondo è a carico del beneficiario.

4.4 L'accesso veicolare all'area oggetto della presente autorizzazione (particelle nr. 723 e 702 RFD) è dato attraverso l'esistente strada, particella nr. 84 RFD di Muzzano, e meglio come indicato a colore sull'annessa planimetria.

5. Responsabilità verso il Cantone e verso i terzi

5.1 Il Cantone declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone e/o cose sull'area oggetto della presente autorizzazione. Il beneficiario assume per conto del Cantone in particolare la responsabilità quale proprietario del fondo o d'opera o nei rapporti di vicinato (artt. 679 e 684 CCS e 58 CO), per quanto riguarda direttamente o indirettamente l'area concessionata.

5.2 Il beneficiario è responsabile dell'ossequio di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e di protezione ambientale.

6. Estinzione della autorizzazione

6.1 L'autorizzazione si estingue alla sua scadenza. Motivi di estinzione anticipata sono la rinuncia, la denuncia o la revoca anticipata.

6.2 La rinuncia da parte del beneficiario dev'essere notificata allo Stato con un preavviso di tre mesi.

6.3 Lo Stato può revocare l'autorizzazione con effetto immediato qualora il beneficiario non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni della presente. Le contravvenzioni possono essere punite con una multa sino a fr. 20'000.- (art. 31 LDP).

- 6.4 Per motivi d'interesse pubblico lo Stato può in ogni tempo modificare o revocare l'autorizzazione, senza che da ciò derivi per il beneficiario un diritto ad indennità o risarcimenti danni di qualsiasi natura.
- 6.5 Entro il termine di scadenza della presente (titoli 6.1 a 6.4 che precedono) il beneficiario si impegna ad intraprendere ed ultimare gli interventi di ripristino dei fondi oggetto della presente secondo le istruzioni dello Stato senza che possa far valere alcun diritto di bonifico o di ricupera.
Se il ripristino non dovesse essere eseguito tempestivamente, oppure solo in misura parziale, il beneficiario si riconosce debitore delle relative spese.

7. Garanzia

A garanzia dell'adempimento degli impegni di cui alla presente ed in particolare quelli relativi al ripristino dei fondi entro la scadenza della presente, il beneficiario è tenuto a prestare una garanzia bancaria a prima richiesta di 150'000.- valida fino a 6 mesi dopo la scadenza della convenzione.

8. Competenza in caso di controversie

Per tutte le controversie attinenti all'applicazione della presente autorizzazione è riconosciuta la competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica (art. 71 LPamm).

9. Parti integranti

La planimetria allegata costituisce parte integrante della presente convenzione.

10. Diritto applicabile

Per quanto non espressamente pattuito con la presente convenzione resta applicabile la Legge sul demanio pubblico e la Legge di procedura per le cause amministrative, in particolare per quanto concerne l'esecuzione sostitutiva in caso di inadempienza durante o alla scadenza della autorizzazione.

Le condizioni della presente sono adeguabili in ogni tempo a dipendenza dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative, regolamentari o tariffali.

11. Altre condizioni

- 11.1 La validità della presente è subordinata alla ricezione della garanzia bancaria di cui al punto nr. 7 entro il 15 novembre 2017.
- 11.2 La presente annulla e sostituisce la precedente autorizzazione del 10 novembre 2016.

Bellinzona, 25 ottobre 2017

Per proposta:


UFFICIO DEL DEMANIO

Il Capo ufficio:


ing. A. De Nigris


S. Snidro


Per accettazione:


..... BIROLINI SA
Trasporti e scavi
Impianto riciclaggio
6925 Santilino
Tel. 091 980 08 80

Birolini SA

Trasmissione:

- Divisione delle costruzioni, Area Operativa sottoceneri, sede
- Divisione delle costruzioni, PTL, sede
- Ufficio della gestione dei rifiuti, sede



Planimetria comune di Muzzano

1:1'000

Repubblica e Cantone Ticino
 Dipartimento del territorio
 Sezione amministrativa immobiliare
 Ufficio del demanio



Stampato: 20.10.2015 TL